

IX. Che le Leggi tutte, e metodi vigenti nell' Anno 1796. in proposito di Savorre di Bastimenti siano intieramente osservate, sicchè non si possa gettar la Savorra da uno in altro Vascello, e senza le assistenze, e licenze stabilite dalle Leggi, ma coi metodi, e discipline tutte da esse Leggi prescritte sotto le pene nelle Leggi medesime stabilite contro i trasgressori, sui quali veglierà rigorosamente il Regio Dipartimento alle Acque.

X. Che debbano essere intieramente osservate ed eseguite tutte le Leggi vigenti nell' Anno 1796. dai Burchieri, e Cavacanalì in proposito di trasporti di fanghi, rovinazzi, ed altro, e principalmente il Proclama a Stampa 3. Agosto 1715. republicato li 6. Marzo 1775., sotto le pene tutte in esso Proclama cominate contro i trasgressori.

XI. Le contravvenzioni, le quali anche in passato possono essere state commesse contro le disposizioni delle Leggi sopra tal materia veglianti, non saranno attendibili nè in linea d'osservanza, nè di consuetudine, che più propriamente deve chiamarsi abuso; ma si riserva al caso di renitenza agli ordini di far procedere dal Regio Fisco, se, e come sarà di ragione contro chiunque, che contro la Legge medesima avesse appropriato a se dei diritti che non gli competono a pregiudizio della Pubblica Causa.

Ed